

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater  
n. 16**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE SCARABOSIO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**RENZO GUBERT**

**procedimento penale n. 1896/2000 RGNR pendente presso il Tribunale di Bolzano per il reato di cui agli  
articoli 595, commi 1 e 3, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)**

**Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 2003**

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il senatore Renzo Gubert, con lettera in data 8 luglio 2003, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione al procedimento penale n.1896/2000 RGNR, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Bolzano, per il reato di cui agli articoli 595, commi 1 e 3, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa).

Il 1° marzo 2000 le signore Caterina De Simone e Nerina Gavina, rispettivamente legale rappresentante e responsabile nazionale salute e prevenzione dell'Associazione ArciLesbica, hanno proposto atto di denuncia-querela nei confronti del senatore Renzo Gubert per il delitto di diffamazione a mezzo stampa commesso, a loro avviso, mediante dichiarazioni rese dal predetto senatore sul quotidiano «Alto Adige» del 7 gennaio 2000.

Facendo seguito ad una polemica sviluppata a livello locale sul linguaggio e sulla metodologia utilizzata per una campagna di informazione e prevenzione contro la sindrome da immunodeficienza acquisita (nell'ambito della quale era stato divulgato un opuscolo dell'Associazione ArciLesbica – particolarmente mirato alle persone che attuano pratiche omosessuali e bisessuali – a difesa del quale la signora Gavina era intervenuta il giorno prima per lettera sul medesimo quotidiano), il senatore Gubert aveva dichiarato:

«Come ogni deviante l'omosessualità ha tutti i diritti di essere curato, di essere destinatario di politiche di prevenzione, di danni alla salute che derivino anche dalla sua anormalità, ma in nessun modo esso ha il diritto a far considerare normale la sua devianza (...) Come non pensare a coloro che esprimono la loro sessualità con talune pratiche

sessuali con animali, entrambi consenzienti? Il fenomeno è esistito e continua ad esistere, ma nessuno, oso sperare, lo vuol considerare normale. Nessuno, oso sperare, per il fatto che esiste, sarebbe disposto a mettere a disposizione di tutti i giovani materiale che illustri come in tali rapporti possa essere evitato il contagio, anche se pare che proprio da tali pratiche sessuali con scimmie, in Africa, si sia propagato l'AIDS. Omosessualità e bestialità oppure necrofilia o altre deviazioni cui induce in taluni la forza dell'istinto sessuale non sono la stessa cosa, ma se vacilla la convinzione che è normale, secondo una natura non corretta, solo il rapporto maschio-femmina – cui induce la stessa conformazione fisica e biologica degli organi sessuali – mentre l'omosessualità normale non è, per cui come anormalità va espressamente trattata, cessa di valere ogni confine ed il destino delle nostre società potrebbe diventare quello di Sodoma e Gomorra.»

Proposta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, la denuncia-querela (concernente anche il direttore responsabile del quotidiano «Alto Adige» per omesso controllo) accusa il senatore Gubert di aver inteso degradare l'omosessualità ad una manifestazione di bestialità, in contrasto con i consolidati riscontri scientifici ed istituzionali. Le affermazioni del senatore Gubert, pertanto, avrebbero superato i limiti del diritto di critica, mancando di rispetto sia alla signora Gavina, quale sua diretta interlocutrice nella polemica di stampa, sia a tutta la comunità omosessuale, né potrebbero qualificarsi come legate da nesso funzionale con le attività svolte nella qualità di senatore.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, cui la denuncia-esperto

era stata trasmessa assumendo il numero 1896/2000 del Registro generale delle notizie di reato, il 5 giugno 2001 ha disposto la citazione del senatore Gubert per il reato di cui agli articoli 595, commi 1 e 3, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa), unitamente al direttore del quotidiano Fabio Barbieri (anche ai sensi dell'articolo 57 c.p.). La prima udienza del Tribunale di Bolzano in composizione monocratica è stata tenuta il 15 ottobre 2002; la prossima udienza è stata fissata al 6 novembre 2003.

\* \* \*

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 10 luglio 2003 e l'ha annunciata in Assemblea in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 15 e 22 luglio 2003, ascoltando il senatore Gubert, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta del 15 luglio 2003.

Nel corso dell'audizione presso la Giunta, il senatore Gubert, ha ricordato come la vicenda tragga origine dall'iniziativa del comune di Trento, che nel porre in essere un'attività di divulgazione distribuì nelle scuole un volantino (poi ritirato) che prospettava in totale indifferenza lo svolgimento di rapporti omosessuali ed eterosessuali. Nel corso della polemica di stampa una rappresentante di ArciLesbica ebbe a dichiarare che l'omosessualità è un fatto normale perché esiste. Al contrario, il senatore ebbe a replicare che anche la necrofilia e i rapporti con gli animali esistono, ma non per questo sono normali: ha usato il termine di «devianza» nella sua accezione descrittiva, di allontanamento dalla maggiore frequenza dei comportamenti.

Il senatore Gubert ha concluso che le espressioni oggetto dell'imputazione erano solo dirette ad orientare l'azione dei pubblici poteri verso la creazione di condizioni socio-

culturali tali da non incentivare, anche solo indirettamente, tendenze omosessuali per quanto esse dipendano dall'azione di tali pubblici poteri. Non intendevano, quindi offendere l'onorabilità o la reputazione di persone a tendenza omosessuale, né delle rappresentanti di associazioni o movimenti che alcune di tali persone rappresentano, come l'ArciLesbica. Ha riconosciuto che le espressioni usate avrebbero potuto essere fraintese e quindi generare la legittima reazione di tali persone o delle loro rappresentanti; a tutti costoro ha chiesto scusa per l'involontaria offesa che sentono di aver subito, confermando, anche sulla base dei principi nei quali crede e della fede che professa, come un giudizio generale su determinati comportamenti non possa tradursi in un giudizio morale su singole persone che tali comportamenti adottano.

\* \* \*

La problematica inerente all'ampiezza della prerogativa dell'insindacabilità, riconosciuta agli appartenenti alle Camere, ha ricevuto recentemente una risposta di diritto positivo ad opera della legge n. 140 del 2003, la quale al comma 1 dell'articolo 3 statuisce che: «L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso (...) per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento».

I criteri così dettati per legge smentiscono la visione restrittiva del nesso funzionale che si limitava alle sole dichiarazioni riconducibili *stricto sensu* all'attività esclusivamente parlamentare; trova invece conferma l'orientamento, costantemente seguito da questa Giunta in precedenti circostanze, secondo cui la tutela dell'agire del parlamentare non può essere delimitata esclusivamente agli ambiti di esercizio usuale, ma deve essere estesa altresì a quelle sedi «informali», che

ricoprono un ruolo sempre più rilevante nel dibattito politico. Il mandato elettorale, del resto, si esplica in tutte quelle occasioni nelle quali il parlamentare raggiunge il cittadino ed illustra la propria posizione politica, anche, e forse tanto più, quando questo avvenga al di fuori delle sedi deputate all'attività legislativa in senso stretto, e si espliciti invece nei mezzi di informazione, negli organi di stampa ed in televisione.

È questo senz'altro il caso delle dichiarazioni rese al quotidiano «Alto Adige» del 7 gennaio 2000 dal senatore Gubert, che è impegnato sulle politiche familiari all'interno del partito di appartenenza nonché come parlamentare sin dalle scorse legislature: egli ha preso posizione contro coloro che rivendicavano il diritto di divulgare tramite strutture pubbliche, senza filtro alcuno, materiale per la prevenzione della sindrome da immunodeficienza acquisita che evidenziasse pratiche omosessuali, e ciò è avvenuto dopo che altri soggetti politici a livello locale avevano preso posizione ottenendo il ritiro del materiale dallo spazio aperto ai giovani. In replica alla lettera pubblicata il giorno prima dalla responsabile nazionale salute e prevenzione d'ArciLesbica, il senatore affermava che «Stando alla stessa, poiché ci sono donne (e uomini) omosessuali, è giusto che l'ente pubblico si preoccupi di informare sul come evitare il pericolo di contagio. Il problema non è qui. Il problema è sul come». L'articolo si concludeva con le parole: «Il "come" vien fatta prevenzione Aids per gli omosessuali riserva l'informazione solo agli interessati? Oppure fa almeno capire che comunque tali "pratiche sessuali" sono anormali? Se ciò non accade, è giusto che le modalità informative vengano riviste».

Premesso che l'omosessualità rappresenta una variante naturale del comportamento umano ed è una caratteristica della personalità - come dimostra la sua cancellazione dall'elenco delle malattie mentali ad opera dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sin dal 1993 - e che non ne è ammissibile

la prospettazione come devianza, resta però sempre possibile il confronto dialettico tra rappresentanti di opposti schieramenti culturali: esso può legittimamente divaricarsi tra chi (sulla falsariga dell'*affirmative action* di stampo anglosassone) sostiene l'adozione di misure positive di tutela della relativa comunità e degli individui che la compongono, e chi invece richiede che lo Stato si mantenga agnostico limitandosi alla mera salvaguardia dell'assenza di discriminazioni; le posizioni espresse dal senatore Gubert appaiono muoversi all'interno di questa alternativa, tant'è vero che, già in passato, egli ebbe modo di esprimersi in atti parlamentari tipici come la presentazione di un emendamento al disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1999 (in cui si opponeva ad estensioni dell'ambito soggettivo dei beneficiari dell'indennità di maternità).

Ritenere che il clima sociale e le condizioni esterne possano agevolare la manifestazione pubblica di condotte omosessuali è un approccio alla questione, dal quale il senatore Gubert fa discendere un aspetto qualificante della sua attività politico-parlamentare, dichiaratamente volta a scoraggiare tali effetti di agevolazione. Nella misura in cui si tratti di effetti sociali delle decisioni pubbliche, si tratta di una preoccupazione che coloro che concorrono alla determinazione delle politiche pubbliche - mediante il mandato parlamentare - possono esprimere (cfr., in una materia ancor più intrisa di valori etici, il Doc. IV-quater n. 5 di questa legislatura). A fronte dei gravi problemi di politica legislativa posti dalla necessità di apprestare idonee misure contro la discriminazione da orientamento sessuale, peraltro, sarebbe preferibile non esagerare l'incidenza di tali «cause sociali che predispongono ad assumere da parte di persone con minore inclinazione eterosessuale, comportamenti omosessuali»; ancor meno sarebbe consigliabile trascendere in indimostrati o indimostrabili assiomi su ciò che una «natura non corrotta» comporta in termini di orientamenti sessuali.

Comunque, appare dirimente la considerazione che nulla - in tale «campagna» contro le politiche pubbliche che considerano in maniera «non anormale» gli orientamenti sessuali dei cittadini - deborda in un giudizio morale su coloro che abbiano tendenze omosessuali, né essa può tradursi in un'offesa all'onorabilità o alla reputazione di singoli o di associazioni.

\* \* \*

Per tali motivi la Giunta propone, all'unanimità, di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento in titolo concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

SCARABOSIO, *relatore*





